



DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## NOTA INFORMATIVA

**A tutti i Comuni del Lazio**

**Enti Organizzatori di manifestazioni fieristiche**

**Oggetto:** Modalità operative ai fini della corretta applicazione della **Legge Regionale 2 aprile 1991, n. 14** "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio".

### Premessa

La legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, che disciplina la materia fieristica nella Regione Lazio, è stata più volte, nel corso degli anni, aggiornata allo scopo di consentire una sua più adeguata ed agevole applicazione. Tale normativa, tuttavia, ad oggi presenta ancora peculiari criticità con particolare riguardo ad alcuni articoli contenenti istituti in contrasto con norme e principi dell'Unione Europea. L'intento primario della presente nota è, pertanto, quello di fornire chiarimenti circa le modalità operative per l'applicazione della citata legge alla luce dell'attuale panorama normativo europeo e di fornire supporto allo scopo di garantire uniformità nell'esercizio delle relative funzioni amministrative sul territorio regionale. Va aggiunto che sono in corso i lavori per la predisposizione di una nuova normativa in materia, anche a seguito di quanto concordato in occasione dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale.

La presente nota è indirizzata a tutti i Comuni a cui la legge regionale demanda specifiche competenze in materia ed agli altri Enti indicati in epigrafe, che leggono per opportuna conoscenza.

### Quadro Normativo e disapplicazione articoli

Si richiama preliminarmente la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002, nella causa C-439/99, con la quale, in riferimento alla normativa di livello statale e con specifico riferimento alle norme in materia fieristica di alcune Regioni italiane (fra le quali non era inclusa la Regione Lazio), è stato osservato che alcuni fra gli istituti ivi recati erano da considerarsi in contrasto con i principi europei di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, principi che debbono informare le normative regionali, con conseguente obbligo per le Regioni di adeguare le loro normative interne.

I principi di supremazia e di efficacia diretta del diritto europeo sui diritti nazionali interni, infatti, comportano l'obbligo giuridico da parte dell'Autorità Amministrativa competente di disapplicare le norme interne contrastanti con le norme ed i principi comunitari. Nel caso in esame ci si riferisce ai principi di trasparenza del mercato, di tutela della concorrenza e di libertà di impresa derivanti dall'ordinamento europeo.

Occorre precisare che, in riferimento all'art. 5 comma 1 della citata l.r. 14/1991, relativo al requisito della sede richiesto ai fini dell'iscrizione all'albo, era già intervenuta la DGR 8 maggio 2008, n. 334 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 giugno 2008, n. 22 avente come oggetto: "Disapplicazione *pro parte* dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio".

La l.r. 14/1991 contiene tuttavia, nella formulazione attuale, istituti corrispondenti a quelli censurati dalla Corte di Giustizia con sentenza del 15 gennaio 2002, contrastanti con i principi europei di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

In particolare:

- gli articoli 4 e 5 che sanciscono che le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate soltanto da alcuni enti individuati dalla legge medesima e, qualora si tratti di enti privati, a condizione che gli stessi siano iscritti all'albo regionale degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche costituiscono di fatto una negazione dei principi di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e con le norme di diritto derivato (in particolare, art. 56 del Trattato TFUE, direttiva n. 2005/36/CE e direttiva n. 2006/123/CE - c.d. direttiva servizi);
- l'articolo 6, commi 1 e 2, e l'articolo 7, che subordinano lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche ad un provvedimento di autorizzazione, sono in contrasto con la normativa comunitaria in quanto il regime autorizzatorio ostacola la libera prestazione dei servizi (art. 56 del Trattato TFUE );
- più in generale, contrastano con i suddetti principi tutte le disposizioni della legge regionale 14/1991 nelle parti in cui fanno riferimento al regime autorizzatorio e, per l'esattezza, gli articoli 8 sulla "domanda di autorizzazione", 10 sulla "vigilanza" e 11 sulle "sanzioni amministrative";

**I suddetti articoli vanno pertanto disapplicati** in quanto contrastanti con le norme e i principi europei. Il superamento delle limitazioni summenzionate risponde all'esigenza di eliminare restrizioni alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento.

A seguito della disapplicazione delle suddette disposizioni può trovare applicazione la disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Resta inteso che tutto quanto previsto dalla legge in esame, non soggetto alla disapplicazione per gli articoli indicati nella presente nota, resta vigente, sia in riferimento all'attribuzione della qualifica che ai fini dell'inserimento nel Calendario Fieristico.

## **Modalità operative**

### **Articoli 4 e 5**

Si intendono completamente disapplicati in quanto costituiscono negazione della libera prestazione di servizi. Le restrizioni previste dalla legge regionale non appaiono giustificate da motivi imperativi di interesse generale né proporzionate rispetto all'obiettivo che si intende conseguire.

**Articolo 6, commi 1 e 2, e articolo 7**

Si intendono disapplicati i commi 1 e 2 dell'articolo 6 e in toto l'articolo 7. Il regime autorizzatorio relativo allo "svolgimento di manifestazione fieristica" ostacola la libera prestazione dei servizi (art. 56 del Trattato TFUE ). La manifestazione fieristica resta tuttavia subordinata a tutti gli altri adempimenti amministrativi connessi all'esercizio di attività economico-commerciale.

**Articolo 8 "domanda di autorizzazione"**

Si intende disapplicato con riferimento alla previsione del regime autorizzatorio. Tra gli adempimenti di cui sopra, resta comunque sottoposto a verifica il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica. A tale fine, l'Ente Organizzatore è tenuto a presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, alla Regione, quando trattasi di qualifica "internazionale", "nazionale" e "regionale", o al Comune in caso di manifestazioni fieristiche "locali", una "comunicazione" di svolgimento di manifestazione fieristica contenente la "proposta" di qualifica richiesta. Gli Enti Organizzatori di manifestazioni fieristiche potranno avvalersi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Pertanto, se non interverranno comunicazioni da parte dell'Amministrazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Ente Organizzatore potrà procedere allo svolgimento della manifestazione con la qualifica richiesta.

La previsione della scadenza stabilita al 28 febbraio dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà l'evento per la presentazione della suddetta comunicazione resta valida ai soli fini dell'inserimento dell'iniziativa nel "Calendario delle manifestazioni fieristiche".

**Articolo 10 "vigilanza" e 11 "sanzioni amministrative"**

Si intendono disapplicati limitatamente alle parti in cui fanno riferimento al regime autorizzatorio.

Le funzioni di vigilanza, con eventuale applicazione di sanzioni amministrative, ai sensi degli articoli 10 e 11 della l.r. 14/1991 dovranno essere svolte in relazione all'avvenuta comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica, a quanto contenuto nella stessa nonché ad eventuali provvedimenti espressi di conclusione dell'iter amministrativo di attribuzione della qualifica.

Per concludere, si sottolinea l'importanza delle modalità operative illustrate nella presente nota allo scopo di consentire una uniforme applicazione della normativa attualmente in vigore nel rispetto delle norme e dei principi europei.

Il Direttore

  
Rosanna Bellotti